

Regolamento della FIAP

ARTICOLO 1 - AREE E INDIRIZZI DELLA PSICOTERAPIA

Sono contemplate, al momento, le seguenti Aree e Indirizzi della Psicoterapia:

1. AREA ANALITICO-DINAMICA

Indirizzi: Adleriano; Freudiano; Gruppoanalitico; Junghiano; Lacaniano; Neo-freudiano; Transazionale.

2. AREA COGNITIVA

Indirizzi: Cognitivo-Comportamentale; Cognitivo; Costruttivista.

3. AREA CORPOREA

Indirizzi: Bioenergetico; Reichiano.

4. AREA SISTEMICO-RELAZIONALE

5. AREA UMANISTICA

Indirizzi: Centrato sulla Persona; Fenomenologico-esistenziale; Gestaltico; Psicosintetico.

6. AREA DEGLI ALTRI ORIENTAMENTI E INDIRIZZI

(per le Organizzazioni che non si identifichino in nessuna delle Aree e in nessuno degli Indirizzi di cui ai punti precedenti.)

Indirizzi: Integrativo.

In relazione a specifiche esigenze, su proposta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea, potranno essere costituite nuove Aree e Indirizzi.

ARTICOLO 2 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Le richieste di ammissione alla FIAP devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) domanda firmata dal Presidente dell'Organizzazione richiedente, nella quale si dichiara di accettare lo Statuto FIAP;
- b) copia, firmata dal Presidente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell'Organizzazione richiedente;
- c) in assenza di un Codice Deontologico proprio, dichiarazione scritta — a firma del Presidente — di adesione a quello FIAP;
- d) elenco degli associati dell'Organizzazione richiedente iscritti all'Ordine degli Psicologi o all'Ordine dei Medici che abbiano ricevuto dal proprio Ordine Professionale l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia. Tale elenco dovrà contenere per ciascun associato i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, tipo di laurea, eventuali specializzazioni, luogo/luoghi di esercizio della professione, Ordine Regionale/Provinciale di appartenenza;
- e) dichiarazione del Presidente sulla veridicità dell'elenco di cui al punto precedente, nella quale si garantisca che ciascuno dei nominativi ivi indicati è al momento socio effettivo dell'Organizzazione.

ARTICOLO 3 - INCOMPATIBILITÀ

Le Organizzazioni Membro della FIAP non possono essere contemporaneamente membri di altre Associazioni incompatibili con la FIAP in quanto perseguenti gli stessi scopi. L'incompatibilità viene definita dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea.

ARTICOLO 4 - REGISTRO DEGLI PSICOTERAPEUTI

La FIAP curerà la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad essa aderenti nel quale saranno inclusi, previo consenso esplicito dell'interessato e in accordo con quanto previsto dalle leggi vigenti, gli psicoterapeuti autorizzati all'esercizio della professione dai rispettivi Ordini Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica di Membro Ordinari FIAP. Nel registro verranno specificati dati anagrafici, indirizzo professionale, Ordine Professionale di appartenenza, eventuali specializzazioni universitarie, l'organizzazione cui il professionista è associato con la relativa Area ed Indirizzo e l'ambito di specializzazione nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 5 - NORME SULLE PROCEDURE DI RECLAMO

1) Le Organizzazioni membri della FIAP consentono, nel loro ambito, procedure di reclamo, per mezzo delle quali l'Organizzazione stessa, i professionisti soci, i clienti, gli allievi possano segnalare le violazioni del Codice di etica e di deontologia professionale;

2) Le procedure di reclamo risponderanno alle seguenti caratteristiche:

a) l'organo chiamato a giudicare sui reclami deve essere elettivo e precostituito;

b) l'organo giudicante procederà anche d'ufficio;

c) prima di disporre l'archiviazione, dovrà essere sentito comunque il reclamante;

d) al termine del giudizio, l'organo giudicante emetterà una decisione motivata, dopo aver sentito le parti, consentito loro il pieno esercizio del diritto alla difesa, nel rispetto delle regole del contraddittorio, e aver tentato, se opportuno, di conciliarle;

e) l'organo giudicante potrà irrogare, sulla base della gravità del fatto, le seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione dalla attività associativa per un periodo non superiore a un anno, espulsione dall'Organizzazione.

f) contro ogni decisione è consentito, a ciascuna delle parti, di ricorrere al Consiglio Direttivo della FIAP, che procederà ai sensi degli artt. 6 e 7.

3) Fino all'adozione di una specifica procedura di reclamo, sarà utilizzata in ciascuna Organizzazione la procedura indicata al precedente art. 2, e l'organo giudicante sarà quello al quale è attribuita l'attività direttiva dell'Organizzazione stessa.

4) Nell'ambito della FIAP, è costituita, una Commissione per l'etica e la deontologia professionale, che dura in carica tre anni; la Commissione è composta da sei membri eletti dall'Assemblea, uno per ciascuna delle Aree previste nel Regolamento.

5) La Commissione esprime pareri consultivi su richiesta sia del Consiglio Direttivo della FIAP, sia delle Organizzazioni membri, sia dei singoli associati di queste.

6) Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di giudicare in ordine ai procedimenti di cui all'art. 5.4 dello Statuto della FIAP, nonché a quelli di cui al precedente art. 2.f; la Commissione si atterrà ai principi contenuti nel predetto articolo, in particolare alle lettere b) e c).

7) La Commissione giudicherà emettendo un parere inappellabile e lo trasmetterà al Consiglio Direttivo della FIAP, che determinerà a sua discrezione i provvedimenti del caso.